



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1902

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

22/05/2022 - 15:09

Indice

1. DDL S. 1902 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1902	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	13
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) del 02/03/2021	14
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232 (pom.) del 23/03/2021	19
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021	20
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 251 (pom.) del 21/04/2021	42
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 253 (ant.) del 28/04/2021	43
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 258 (pom.) del 05/05/2021	44
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 268 (pom.) del 25/05/2021	45
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 275 (ant.) del 09/06/2021	46
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279 (ant.) del 16/06/2021	47
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/06/2021	48
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 284 (ant.) del 30/06/2021	49
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 288 (pom.) del 07/07/2021	50
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 290 (pom.) del 20/07/2021	51
1.3.2.1.14. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 300 (pom.) del 01/09/2021	52

1. DDL S. 1902 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1902
XVIII Legislatura

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

Iter

2 marzo 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1902

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gisella Naturale](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Francesco Mollame](#) ([M5S](#)), [Donatella Agostinelli](#) ([M5S](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Simona Nunzia Nocerino](#) ([M5S](#)), [Silvana Giannuzzi](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)), [Virginia La Mura](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Elio Lannutti](#) ([M5S](#)), [Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 247 del 30 luglio 2020.

Classificazione TESEO

CANI , LIBERI PROFESSIONISTI

Articoli

CANILI (Artt.1, 2, 7), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.3, 4), ALBI PROFESSIONALI (Art.3), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.5), OBBLIGHI (Artt.6-8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Fulvia Michela Caligiuri](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 2 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 30 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1902

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1902

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NATURALE**, **MOLLAME**, **AGOSTINELLI**, **MAIORINO**, **NOCERINO**, **GIANNUZZI**, **PRESUTTO**, **LA MURA**, **DONNO**, **LANNUTTI**, **PAVANELLI** e **ABATE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2020

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

Onorevoli Senatori. - Il cane costituisce ormai parte integrante del tessuto sociale del nostro Paese. I cani sono di fatto gli animali che più frequentemente condividono con il proprietario la vita sociale fuori dalle mura domestiche.

In Italia vivono circa sette milioni di cani. Quattro famiglie su dieci ne hanno uno in casa.

Duecentomila di questi vivono in canili rifugio o canili sanitari. Altri settecentomila sono randagi, molti dei quali abbandonati dai loro padroni o perché nati da cucciolate indesiderate e impreviste. Un abbandono, oltre ad essere un atto moralmente riprovevole, è un reato, come stabilisce l'articolo 727 del codice penale che prevede l'arresto fino a un anno e una multa tra i 1.000 e i 10.000 euro.

I canili sul territorio nazionale sono 1.344 (tra canili sanitari e canili rifugio). Il 44 per cento di questi si trovano al Sud, il 37 per cento al Nord e il 19 per cento al Centro. Ogni animale costa tre euro e mezzo al giorno, mille e trecento euro all'anno. Centocinquanta milioni di euro complessivi all'anno solo per i canili rifugio, quelli che ospitano i cani in attesa di adozione. Centinaia anche i centri cinofili e di addestramento. Decine di migliaia gli operatori specializzati, i veterinari e i volontari.

In Italia, esclusi i medici veterinari, 35.000 persone lavorano nel settore cinofilo. Due milioni, se consideriamo l'indotto.

Sono numeri importanti. Eppure nel nostro Paese non esiste una regolamentazione univoca, coerente, onnicomprensiva, coordinata a livello nazionale. Il mondo della cinofilia è lasciato per lo più alla buona volontà di operatori e amministratori locali. Non dovrà più essere così. Il mondo cinofilo dovrà essere gestito soprattutto da professionisti certificati, dotti della materia, che sappiano come trattare i cani anche dal punto di vista comportamentale. Un passo necessario per ridurre al minimo gli abbandoni da parte dei padroni o le cessioni di proprietà per motivi comportamentali: un cane educato correttamente saprà relazionarsi senza problemi con diverse tipologie di persone, dai bambini agli anziani, saprà comportarsi correttamente in presenza di altri animali e affronterà senza alcun problema qualsiasi tipo di spostamento.

Per questi motivi le attività di educazione e di addestramento cinofilo divengono fondamentali per garantire una corretta gestione, anche in ambito urbano, nel pieno rispetto delle regole. Ed è qui che entra in gioco la figura del professionista cinofilo.

Oggi non esiste nessuna forma di regolamentazione per poter aprire un centro cinofilo, tranne il rispetto delle normative previste dalle aziende sanitarie locali (ASL) e l'autorizzazione del comune. I percorsi didattici o formativi sono in mano a scuole che sfornano corsi continui a discapito di qualità e formazione. Le regioni e i comuni non adottano registri di addestratori riconosciuti.

Oggi chiunque può aprire una partita IVA con codice ateco 96.09.04, relativo ai servizi di cura degli animali da compagnia. E, in caso di impossibilità ad aprire la partita IVA, è sufficiente aprire un'associazione sportiva dilettantistica, un'associazione di promozione sociale o un'associazione

culturale. È sufficiente, quindi, frequentare un corso da educatore, istruttore o addestratore (solitamente di durata tra le 180 e le 250 ore; per una laurea triennale il numero minimo delle ore di lezione varia dalle mille alle duemila), presso uno degli enti di promozione sportiva, oppure un corso dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e si viene inseriti in un registro interno all'ente stesso. Il mestiere di educatore, addestratore o istruttore cinofilo è di enorme responsabilità, in quanto un cane mal socializzato, mal educato e mal gestito, non solo è un cane non in grado di inserirsi correttamente nella società, ma è anche un cane a rischio abbandono.

Poi ci sono i canili. Non esistendo una legislazione nazionale chiara e stringente, in molti casi la loro gestione è affidata a volontari senza preparazione e competenze tecniche. Non esistendo, inoltre, protocolli univoci, ogni canile è gestito come meglio crede il gestore.

Infine, le adozioni. Al momento conta solo il numero di cani dati in adozione, senza tener minimamente conto della percentuale dei rientri (i cani adottati che vengono riportati in canile). Una percentuale che è molto più alta di quella fisiologica. Sintomo di cattiva gestione dell'istituto, prodotto anch'esso dalla non sufficiente professionalità degli addetti e, in alcuni casi, dalla poca serietà dei gestori dei canili.

Questo disegno di legge regola le figure che ruotano intorno al settore cinofilo, in quanto ad oggi la professione non ha *iter* e *standard* qualitativi. Chiunque può decidere di lavorare nel settore, senza nessun tipo di competenze o formazione.

Il disegno di legge, per il quale auspichiamo un rapido *iter*, si prefigge di introdurre la figura professionale di tecnico del comportamento cinofilo, il cui titolo sarà conseguito solo da chi avrà svolto corsi di formazione specifici (dai quali saranno esclusi coloro che praticano questo mestiere da tempo).

Il primo e unico documento ufficiale tecnico-normativo condiviso al livello europeo per addestratori, educatori e istruttori è la norma CEN-CWA 16979/2016. Tale norma stabilisce i requisiti minimi delle competenze e delle conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila; nonché unico organismo di certificazione internazionale specifico della professione cinofila. Tale documento si ispira alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e al quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Grazie al suo recepimento si andrà a sottoporre tutti i professionisti interessati all'educazione e all'addestramento del cane all'esame previsto dalla citata norma CEN-CWA 16979/2016, implementando la figura di « *Dog Training Professional (DTP)* » e le relative specializzazioni. Questa prevede l'aggiornamento continuo, al fine di garantire una preparazione reale, costante e al passo con i tempi. Essendo la professione strettamente connessa alle attività relative alle adozioni e ai percorsi di recupero comportamentale, si è pensato di utilizzare le figure di DTP e di DTP-B (*Dog Training Professional con specializzazione in tecnico del comportamento*) anche all'interno dei canili, considerando che non esiste oggi nessun obbligo di formazione cinofila per gli operatori di canile. Questo disegno di legge vuole far sottoporre i 35.000 potenziali professionisti interessati all'addestramento del cane all'esame CEN CWA 16979/2016, al fine di « prevenire situazioni di stress, sofferenza e mancanza generale del benessere del cane ». Un passo necessario affinché la figura del professionista cinofilo non sia più auto-referenziata, ma richieda delle competenze tecniche specifiche (il documento definisce le regole generali di etica professionale, fino ad oggi mai contemplate da nessuna norma). Un passo importante anche per il benessere animale, in quanto un DTP ha le conoscenze e le capacità per lavorare con i cani, rispettandone i principi etologici, le doti e le memorie degli stessi.

Un DTP, specializzato in tecnico del comportamento (DTP-B), ha la giusta formazione, l'esperienza e la conoscenza per operare all'interno di strutture di canili, garantendo un maggior *standard* qualitativo finalizzato al benessere e all'adozione in tempi giusti, con giusta valutazione della famiglia adottante; ha competenze e conoscenza atte a operare in percorsi di rieducazione e recupero comportamentale. La figura del tecnico del comportamento garantisce le competenze per valutare correttamente i cani ospiti del canile. Valutazione che, unita a una corretta analisi della famiglia adottante, facilita di molto il successo delle adozioni. Troppo spesso vengono affidati cani a famiglie non idonee per quei soggetti, con altissimo rischio di rientro degli stessi nei canili (a volte dopo poche settimane).

Inoltre, c'è la questione dei soggetti « difficili ». Cani che rimangono anni e spesso fino alla fine della loro vita confinati in un box. Cani che, se non correttamente seguiti all'interno del canile da persone competenti, avranno sempre poca visibilità e, di conseguenza, poca opportunità di adozione. Con il presente disegno di legge si rende obbligatorio l'inserimento di DTP-B e DTP in numero proporzionale rispetto al numero di cani ospitabili dalla struttura. Ai DTP-B è assegnata la funzione di responsabile tecnico di operatori e volontari, con il ruolo di valutare i cani in entrata e quello di valutare sia il lavoro dei DTP, che degli operatori che quello dei volontari. Ai tecnici di comportamento cinofilo è anche assegnato il compito di formare gli operatori e i volontari, ai quali al termine della formazione deve essere fornito un certificato di idoneità, in assenza del quale il volontario non potrà operare in canile.

Il Ministero della salute italiano, che ha realizzato molte campagne per sensibilizzare sulla lotta all'abbandono e sul benessere degli animali, ricorda che occuparsi di un animale significa assumersi una serie di responsabilità, occuparsi in generale del suo benessere, della sua salute, delle condizioni in cui deve essere tenuto, delle interazioni sociali con i suoi simili e del rapporto con il proprietario e le persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge regola le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo, nel rispetto della normativa europea vigente in materia e della norma CEN CWA 16979/2016 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila. Si applica, altresì, alle figure professionali operanti nei canili e nei centri di attività cinofila, educativa, sportiva e selettiva.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) « *Dog Training Professional* (DTP) »: il professionista che ha le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane. Rientrano nella presente definizione gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili;
- b) « *Dog Training Professional Behaviour* (DTP-B) » o « tecnico del comportamento »: il professionista con specializzazione finalizzata all'operare con cani che necessitano di percorsi di rieducazione o recupero comportamentale;
- c) « operatore di canile »: figura che lavora all'interno dei canili sanitari e comunali;
- d) « centro cinofilo » e « centri che svolgono attività cinofila »: strutture dove si svolge prevalentemente l'attività con i cani, dai primi percorsi educativi fino alle attività sportive o selettive;
- e) sport cinofili: attività sportive svolte con il cane, seguendo i regolamenti dei vari enti di promozione sportiva, federazioni sportive o dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

Art. 3.

(Figura professionale di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo)

1. Chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

2. I DTP e DTP-B sono tenuti a un aggiornamento professionale annuale, ai sensi del punto 7 della norma CEN CWA 16979/2016.

3. La qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della norma CEN CWA 16979/2016, consente al professionista l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENCI senza la necessità di sostenere ulteriori corsi

ed esami.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono istituire, nell'ambito delle loro competenze, appositi registri di addestratori, educatori e istruttori cinofili, nonché di tecnici del comportamento cinofilo, aventi la qualifica di DTP e DTP-B.

Art. 4.

(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, di cui all'articolo 3, devono avere una durata minima di 400 ore formative e sono organizzati secondo quanto disposto dalla norma CEN CWA 16979/2016 in materia di formazione.

2. Il piano formativo dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP o DTP-B comprende gli insegnamenti previsti dalla citata norma CEN CWA 16979/2016.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'organizzazione e l'avvio, ogni anno, di almeno un corso per il conseguimento delle qualifiche di cui al comma 1 sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati, all'interno dei quali operino professionisti già in possesso di certificazione DTP e DTP-B.

Art. 5.

(Organo di controllo presso l'Associazione italiana professionisti cinofili)

1. Al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, nonché la terzietà e l'imparzialità nel grado di giudizio e valutazione, è istituito presso l'Associazione italiana professionisti cinofili un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante.

2. Gli organismi di certificazione per la qualifica di DTP e le relative specializzazioni sono tenuti a rendere disponibili i propri registri all'organo di controllo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Centri cinofili e centri che svolgono attività cinofila)

1. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP. In caso di assenza di tale operatore possono svolgere esclusivamente attività di sport o di selezione cino-tecnica, secondo i disciplinari tecnici degli enti sportivi o delle federazioni a cui afferiscono.

2. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B che può seguire i percorsi riabilitativi dei cani.

Art. 7.

(Personale operante nei canili)

1. I canili devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani a cui assegnare le mansioni di formazione e valutazione degli operatori e volontari del canile, a cui viene conferito apposito certificato di idoneità.

2. Le associazioni e gli enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili devono garantire nel proprio organigramma almeno un operatore con qualifica di DTP-B e un numero di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile. Per i canili di grandi dimensioni deve essere previsto un operatore con qualifica di DTP ogni 100 cani ospitati.

Art. 8.

(Norme transitorie e finali)

1. Gli operatori che svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sono sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B sono tenuti al conseguimento della medesima qualifica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi sono esentati

dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 4 e possono sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando formale richiesta a un organismo di certificazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organismi di certificazione valutano e verificano che i requisiti degli operatori che hanno presentato la richiesta di cui al comma 1, la loro attività svolta e le esperienze maturate siano equiparabili alle competenze di cui all'articolo 4.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1902
XVIII Legislatura

Disciplina delle professioni del settore cinofilo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 158 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

[N. 232 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 165 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 251 \(pom.\)](#)

21 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 253 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 258 \(pom.\)](#)

5 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 268 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 275 \(ant.\)](#)

9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 279 \(ant.\)](#)

16 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 281 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 284 \(ant.\)](#)

30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 288 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 290 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 300 \(pom.\)](#)

1 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 2 MARZO 2021

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(1902) Gisella NATURALE ed altri. - Disciplina delle professioni del settore cinofilo
(Discussione e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) riferisce sul disegno di legge in titolo diretto a regolamentare le figure professionali che ruotano intorno al settore cinofilo. Il disegno di legge introduce in particolare le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo, titolo che potrà essere conseguito da chi avrà svolto corsi di formazione specifici dai quali saranno tuttavia esclusi coloro che già praticano questo mestiere da almeno un triennio.

Più in dettaglio il testo, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento consistente nella regolamentazione delle figure professionali del settore cinofilo, nel rispetto della normativa europea e della norma CEN CWA 16979/2016 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila.

L'articolo 2 reca le definizioni di *dog training professional* (DTP), *dog training professional behaviour* (DTP-B), operatore di canile, centro cinofilo e sport cinofili. Viene in particolare definito come *dog training professional* il professionista avente le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane, figura in cui rientrano gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili.

Ai sensi dell'articolo 3 chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo deve frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della citata norma CEN CWA 16979/2016.

Tali corsi di formazione sono disciplinati dall'articolo 4: devono avere una durata minima di 400 ore e rispettare la norma CEN CWA 16979/2016 sia per quanto concerne l'organizzazione che riguardo al

piano formativo. Spetta poi a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano organizzare annualmente almeno un corso per il conseguimento di tali qualifiche sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati.

L'articolo 5 istituisce presso l'Associazione italiana professionisti cinofili un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

L'articolo 6 disciplina i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva, che devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP; per quanto concerne invece i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale, questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B.

Per quanto concerne i canili, ai sensi dell'articolo 7 questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani; si prevede altresì che anche associazioni ed enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili debbano garantire nel proprio organigramma la presenza di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile.

L'articolo 8, recante norme transitorie e finali, concede agli operatori che già svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per il conseguimento della stessa. Tali soggetti vengono peraltro esentati dalla frequenza dei corsi di formazione potendo sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando richiesta a un organismo di certificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1321) CIAMPOLILLO. - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 540 e 1321, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente **VALLARDI** comunica che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 540 e n. 1321. Cede quindi la parola alla relatrice per la loro illustrazione.

La relatrice **NATURALE** (M5S) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 540 (di iniziativa del senatore Iannone e altri), che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con il provvedimento si intende colmare un vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca due novelle alla legge n. 242

del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 242 del 2016, concernente le finalità della stessa legge. In particolare viene inserito un nuovo comma *3-bis* diretto a precisare che le disposizioni di cui alla citata legge non si applicano all'importazione e commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo.

La successiva lettera *b*) interviene invece sull'articolo 4 della stessa legge n. 242 del 2016, dedicato ai controlli e alle sanzioni: viene pertanto aggiunto un nuovo comma *7-bis* che rinvia alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in caso di violazione delle disposizioni aggiunte con il sopra citato comma *3-bis* dell'articolo 1.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1321 (di iniziativa del senatore Ciampolillo), reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, nonché una ulteriore modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da tre articoli, reca all'articolo 1 quattro novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 novella l'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate; *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante.

Le successive lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, concernente i controlli e le sanzioni: per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto (al comma 5) che non vi sia responsabilità a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti entro il limite dello 0,5 per cento (il limite attualmente previsto è dello 0,6 per cento). Di conseguenza (al comma 7) si prevede che la distruzione o il sequestro delle coltivazioni di canapa possa essere disposto solo qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,5 per cento.

La lettera *d*) interviene infine aggiungendo un nuovo articolo *9-bis* alla legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa.

L'articolo 2 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione del provvedimento, stimati in 15 milioni di euro annui.

Il [PRESIDENTE](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi al disegno di legge n. 1324 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 540 e n. 1321 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede delucidazioni sul prosieguo dell'esame dei disegni di legge, in particolare per sapere se verrà predisposto o meno un testo unificato, considerando in particolare che il disegno di legge n. 540 contiene previsioni sostanzialmente discordanti rispetto a quelle contenute negli altri due disegni di legge.

Il senatore [MANTERO](#) (*Misto*), dopo aver fatto presente che il disegno di legge n. 1324 di cui è primo firmatario necessita probabilmente di alcuni aggiustamenti, comunica che presenterà nei prossimi giorni un nuovo disegno di legge sull'argomento, finalizzato a fornire una cornice normativa più chiara alla materia, che auspica potrà essere esaminato anch'esso congiuntamente ai testi già presentati.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene sia prematuro individuare sin da ora le modalità con cui procederanno i lavori sui disegni di legge in esame: il tema infatti è particolarmente complesso e sarà necessaria un'ulteriore riflessione con il concorso di tutti i componenti della Commissione per definire lo svolgimento della discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sul nuovo emendamento presentato in Commissione.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente al riguardo che il rappresentante del Governo in Commissione bilancio ha evidenziato la necessità che su tale emendamento venga predisposta apposita relazione tecnica che assicuri l'invarianza degli oneri, rinviando altresì anche alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda il suo contenuto. Ciò premesso, invita il Presidente a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio a richiedere i chiarimenti necessari ai rappresentanti del Governo, in modo tale da poter sbloccare l'*iter* del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver fatto presente di aver già posto il problema all'attenzione del ministro Patuanelli, assicura che provvederà a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio nel senso auspicato dal senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i presidenti delle Commissioni 5a e 14a, che stanno esaminando il documento in sede primaria, hanno richiesto alla Commissione di esprimere il parere sul documento in esame tendenzialmente entro giovedì 18 marzo. Propone pertanto di dedicare la prossima settimana al completamento del ciclo di audizioni già programmato sull'argomento, concentrandole in particolare a partire dalla mattinata di martedì 9 febbraio, in modo tale da poter concludere l'esame del PNRR nella

settimana successiva.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) concorda con la proposta del Presidente, che ritiene essenziale al fine di poter esprimere il parere nei tempi richiesti.

Ad una richiesta della senatrice [NATURALE](#) (M5S), sui giorni in cui vengono prevalentemente organizzate sedute dedicate allo svolgimento delle audizioni, il presidente [VALLARDI](#) fa presente che queste devono essere sempre programmate compatibilmente con le sedute previste dell'Assemblea. Sarà possibile pertanto organizzare audizioni anche in altri giorni ed orari, qualora l'Assemblea non tenesse sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle odierne audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2009 (Disciplina del settore florovivaistico), di rappresentanti di Assofloro, dell'Associazione Nazionale Vivaisti esportatori (ANVE), dell'Associazione Vivaisti Italiani, dell'Associazione Florovivaisti Italiani e dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, nonché nell'ambito dell'esame del Documento XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali e dell'Associazione italiana coltivatori (AIC), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 232
MARTEDÌ 23 MARZO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE -
UNI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902
(DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 MARZO 2021

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si resta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5a, 6a e 12a.

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) ringrazia il Presidente e propone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in particolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento. Sembrerebbe peraltro, da informazioni assunte per le vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede referente.

Pertanto, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone inoltre che il testo oggetto dell'esame sia quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore [TARICCO](#) (PD) ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità: trattandosi pertanto di un testo ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del [PRESIDENTE](#), il relatore [TARICCO](#) (PD) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1,

che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019.

I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. La norma disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, rimandando alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.

Passando all'articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in particolare - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-19) dalla normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-*bis*, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.

Gli oneri recati dall'articolo sono valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30

giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l'importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa.

L'articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) cede la parola alla relatrice Biti, ricordando che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame fissando per domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice [BITI](#) (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare alla seduta già convocata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) informa che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all'attenzione della Commissione quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni soggetti da audire.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) ritiene che la fase delle audizioni possa considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori audizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sull'argomento si è svolto un ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.

La relatrice [ABATE](#) (*Misto*) fa presente che una bozza di risoluzione sull'argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della Commissione. Auspica pertanto, data l'importanza dell'argomento trattato e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest'anno il settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flavescenza dorata della vite), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina

delle professioni del settore cinofilo), di rappresentanti dell'Ente italiano di normazione (UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della seduta plenaria convocata domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

considerate le finalità di cui all'articolo 1 del nuovo testo, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, così come al fine di garantire l'incremento della biodiversità, nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-funzionale degli edificati nell'ottica della sostenibilità ambientale e del decoro urbano;
- favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;
- favorire elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici;
- favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l'impianto del testo unificato, che prevede un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l'obiettivo di definire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le iniziative di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di programmazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per rispondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di realizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale che possono vedere nell'agricoltura uno strumento efficace di applicazione, a cominciare dall'utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate all'interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l'attività agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di marginalità;

valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si configurano con la funzionalità di "cintura verde", stabilendo che l'agricoltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e alle forme di emissione nocive per l'ambiente;

valutato positivamente l'articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finanzia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l'impostazione dell'articolo 25 (Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"), che prevede l'istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agricole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favorevole.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE SUL DISEGNO DI
LEGGE
N. [988](#)

NT

La Commissione

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione

biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Capo III ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

- 1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
- 2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;
 - e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;
 - f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
 - g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
 - h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
 - i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
 - l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
 - m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
 - n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi culturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), e al piano di cui all'articolo 8, nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

*(Strumenti di integrazione degli operatori
della filiera biologica)*

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agritouristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla

medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche

attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte

I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro

trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 251 (pom.) del 21/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 251
MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI
EDUCATORI CINOFILI ITALIANI (AIECI), DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE
EDUCATORI CINOFILI (APNEC), DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE
OPERATORI CINOFILI PER FINI SOCIALI (APNOCS) E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
CINOFILIA E SOCCORSO (FICSSPRO), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE
CINOFILO)*

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 253 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 253
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LAV-LEGA ANTI VIVISEZIONE,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902
(DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 258 (pom.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 258
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA - ENCI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 268 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 268
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI (OIPA) E DELLA DOTTORESSA GIUSY D'ANGELO, RAPPRESENTANTE
GIUNTA ESECUTIVA DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (ENPA),
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902
(DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 275 (ant.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 275
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
PROFESSIONISTI CINOFILI, DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO CINOFILO FOUR DOGS E
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ICCS IL CANE CULTURA E SPORT, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE
PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279 (ant.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 279

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021

Presidenza della Vice Presidente

[BITI](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ANGELO GAZZANO, PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE ED EDUCAZIONE CINOFILA E PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN EDUCAZIONE E ISTRUZIONE CINOFILA, PROFESSORE ASSOCIATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE DELL'UNIVERSITA' DI PISA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 281
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021

Presidenza della Vice Presidente
[BITI](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
VETERINARI ITALIANI (FNOVI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 284 (ant.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 284
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,25
(sospensioni: dalle ore 10,25 alle ore 10,30 e dalle ore 11 alle ore 11,05)

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA
DEL CANE (LNDC), DEL SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI CINOFILI
(S.I.U.L.C.-UIL) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902
(DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 288 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 288
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI LE ROBINIE CENTRO CINOFILO, BULL & LOVE.RESCUE E DI EDUCADDESTRANDO CAMP CENTRO CINOFILO DI ADDESTRAMENTO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 290 (pom.) del 20/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 290
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021

Presidenza della Vice Presidente
[BITI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA
PROFESSIONISTI CINOFILI, DEL TABUI CENTRO CINOFILO E DEL CENTRO CINOFILO
"PETS FITNESS", INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI
LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 300 (pom.) del 01/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 300

MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI CANI NEL CUORE E
DOG ACADEMY ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO
DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)*

